

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 828)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CIRIELLI e BUZIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 FEBBRAIO 1973

Norme integrative della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni, circa i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali già appartenenti al ruolo dei mutilati e invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 10 giugno 1969, n. 309, fu estesa, agli ufficiali riassunti in servizio sedentario del disciolto ruolo dei mutilati ed invalidi di guerra, la possibilità di essere valutati per la promozione sino al grado di generale di brigata. In tale modo veniva modificato l'articolo 152 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali, che indicava il grado di colonnello quale « vertice » di carriera della particolare categoria.

In quell'occasione, nessuna variante fu, per altro, apportata alla tabella 1 — relativa ai limiti di età per la cessazione dal servizio permanente — annessa alla legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato giuridico degli ufficiali.

Attualmente, pertanto, mentre sono precisati, per gli ufficiali in argomento, i limiti di età sino al grado di colonnello, non risultano stabiliti quelli relativi al grado di generale di brigata.

Di conseguenza, se non si provvederà a colmare tale lacuna giuridica, i generali di brigata della categoria dovranno lasciare il servizio attivo con gli stessi limiti di età previsti per gli ufficiali del grado immediatamente inferiore. E ciò contrasta in modo

evidente con le attuali norme in vigore che, per gli altri ruoli, stabiliscono limiti di età differenti tra i due gradi. In particolare, nei ruoli dei servizi, ai quali la categoria in argomento può essere assimilata, tale differenza di limiti di età è pari a due anni.

Il presente disegno di legge si propone di colmare la lacuna giuridica che si è venuta a determinare, col differenziare di due anni il limite di età dei gradi in questione.

Al riguardo, è opportuno considerare che il provvedimento — le cui finalità sono soprattutto di ordine morale — assume carattere di particolare urgenza, in quanto la quasi totalità degli interessati è prossima al limite di età per la cessazione dal servizio attivo, che, come detto, nel silenzio della legge, si fa corrispondere a quello del grado immediatamente inferiore.

Giova, altresì, tener presente che il provvedimento stesso comporta un impegno finanziario del tutto irrisorio, in quanto la benemerita categoria del disciolto ruolo dei mutilati ed invalidi di guerra è attualmente costituita di appena tre ufficiali.

Per i motivi esposti, si confida nel favorevole avviso del Senato sul presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Dopo il primo comma della nota in calce alla tabella n. 1, annessa alla legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni, è aggiunto il comma seguente:

« Per gli ufficiali di cui sopra, che rivestono il grado di generale di brigata, il limite di età è di due anni superiore a quello previsto per il colonnello, già appartenente allo stesso ruolo ».

Art. 2.

All'onere annuo di lire un milione derivante dall'attuazione della presente legge verrà fatto fronte per l'anno 1973 e per gli anni seguenti a carico del capitolo 1511 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1973 e dei capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.